

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 24 bis

(Obbligo di comunicazione)(1)

1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.

(2)(3)

2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009

2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017